

CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14

Art.1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del **Consorzio di Covar 14** (vecchia denominazione) del giorno 28/11/2003, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni di: BEINASCO, BRUINO, CANDIOLO, CARIGNANO, CASTAGNOLE P.TE, LA LOGGIA, LOMBRIASCO, MONCALIERI, NICHELINO, ORBASSANO, OSASIO, PANCALERI, PIOBESI T.SE, PIOSSASCO, RIVALTA DI TO, TROFARELLO, VILLASTELLONE, VINOVO, VIRLE P.TE è istituito il Consorzio di area vasta denominato **“Consorzio di Area Vasta Covar 14” - siglabile COVAR 14**, con sede legale in Carignano – Via Cagliari 3 I, 3 L, 3D.

Art.2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di con titolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).
5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione

del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario predisposto dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, è trasmesso al comune per l'approvazione delle tariffe. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

7. Al Consorzio, proprietario di discariche cessate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, titolare delle autorizzazioni, compete la gestione delle discariche esaurite”;

8. Il Consorzio, nello specifico, assicura la gestione unitaria svolgendo le seguenti attività:

- a) appalta i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale e ne controlla la regolare esecuzione da parte delle ditte appaltatrici;
- b) controlla i flussi di rifiuti raccolti di proprietà dei comuni monitorandone i quantitativi e la tipologia fino al trasporto negli impianti di recupero o di smaltimento;
- c) sottoscrive le convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI ai fini di ottenere per conto dei comuni i contributi sui rifiuti recuperabili raccolti;
- d) progetta e affida la gestione dei centri di raccolta comunali;
- e) cura le attività di educazione ambientale e di informazione alla cittadinanza;
- f) gestisce in appalto le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestione e opera ai fini della riduzione dell'impatto ambientale delle stesse; su richiesta dei Comuni, predispone la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;
- g) opera in collaborazione all'Autorità d'Ambito e nell'ambito delle disposizioni di legge, ai sensi del comma 5 ;
- h) gestisce i rapporti con l'utenza e le attività propedeutiche ed operative per la gestione della Tari/Tarip, nonché la riscossione coattiva, tramite la società partecipata Pegaso 03.

Art. 3

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.

2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art.4
(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5
(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6
(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.
3. Il Consorzio si impegna a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e comunque sino a diversa indicazione di legge o di cessazione del Consorzio ai sensi della norma.
4. I costi sostenuti sono definiti in base al metodo tariffario di Arera per il periodo regolatorio di competenza, fatta salva qualsiasi esigenza contrattuale, di emergenza o di grave necessità che comporti oneri non previsti all'interno del piano economico di competenza, per i quali è richiesto specifica integrazione.
5. Le parti concordano che il Consorzio provvede a fatturare i propri costi, ripartendoli distintamente tra servizi di raccolta differenziata e servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con cadenza trimestrale, e che la fattura dell'ultimo trimestre sia emessa entro il mese di dicembre, con saldo per servizi aggiuntivi richiesti dal Comune o per i casi di cui al punto 2), comunque non coperti dal Piano economico finanziario, entro marzo dell'anno successivo.
6. Le parti concordano altresì che i Comuni fatturino al Consorzio i ricavi ottenuti per qualità e quantità dal trasferimento alle piattaforme Conai e ad altre piattaforme accreditate, dei materiali

prodotti nei propri territori (quali vetro, plastica, carta, legno, ecc.) secondo le seguenti tempistiche:

- a) I fattura entro il 20 luglio per i ricavi incassati di competenza I semestre;
 - b) II fattura entro il 30 novembre per i ricavi incassati entro il 31 ottobre;
 - c) III fattura entro il 30 aprile per i ricavi incassati entro il 31 12.
7. Il Consorzio produrrà almeno semestralmente la rendicontazione per evidenziare eventuali scostamenti in negativo o in positivo, prodotti dalle utenze, rispetto al dato del Conai indicato nel piano economico finanziario ai sensi dell’MTR di Arera.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell’atto di trasformazione.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d’ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi diretti del servizio richiesti dall’area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all’area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell’Assemblea di area omogenea;
 - d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2060.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
4. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n.1 originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso

Firme:

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEINASCO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRUINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANDIOLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARIGNANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LA LOGGIA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBRIASCO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONCALIERI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI NICHELINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORBASSANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI OSASIO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PANCALIERI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIOSSASCO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TROFARELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLASTELLONE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VINOVO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIRLE P.TE _____